

Pubblicato il 07/04/2023

N. 06103/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15724/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15724 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto n. 346 del 09/11/2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione: “~~Il ricorrente, in data 11/11/2022, ha presentato ricorso al Tar Lazio contro il decreto n. 346 del 09/11/2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione: “~~

Decreto Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;

- del verbale n. 193 del 21/10/2022, citato nel decreto suindicato, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico del Sig. -OMISSIS-, il deficit suindicato, in realtà frutto di un accertamento erroneo e contraddittorio;

- in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile; Relatore, alla camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.Considerato che la relazione medica, depositata in data 22.2.2023 in adempimento all'Ordinanza Cautelare Istruttoria di questa Sezione n. 180 del 12.1.2023, ha accertato che il ricorrente è idoneo a proseguire l'iter concorsuale;

2.Rilevato che il ricorso risulta notificato al sig,. -OMISSIS- (cartolina di ricevimento depositata il 16.12.2022), cioè “*ad almeno un controinteressato*”, ai sensi dell’art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l’opportunità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria “*de qua*”;

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l’attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all’Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3. Ritenuto di dover disporre, nelle more, l'ammissione del ricorrente "*con riserva*" al prosiegua delle procedure selettive;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ordina alla parte ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi di cui in parte motiva e, nelle more, ammette il ricorrente "*con riserva*" al prosiegua delle procedure selettive.

Fissa per il prosiegua la camera di consiglio del 3 ottobre 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.